

LA SOSTITUZIONE DEL CAPOUFFICIO IN MISSIONE DA' DIRITTO ALLE MANSIONI SUPERIORI

Con la sentenza n.2280 del 2010 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un impiegato che ha espletato mansioni superiori sostituendo un funzionario in missione. Il lavoratore dipendente di una banca con qualifica di quadro di ottavo livello, è stato preposto per più di 3 mesi, dal 19 novembre 1992 al 26 febbraio 1993, all'ufficio contabilità e segreteria amministrativa, posizione propria della superiore qualifica di funzionario di settimo livello. Ciò è avvenuto in un primo tempo, dal 19 al 30 novembre 1992 perché il titolare dell'ufficio, dopo aver presentato le dimissioni, è stato inviato in missione e successivamente, dal 1 dicembre 1992 al 26 febbraio 1993, in attesa che il nuovo titolare assumesse le funzioni.

Il lavoratore ha chiesto al Tribunale dell'Aquila di riconoscere il suo diritto alla qualifica di funzionario di settimo livello, a termini dell'art. 2103 cod. civ., per avere svolto le relative funzioni per un periodo superiore a tre mesi. La Banca si è difesa sostenendo che doveva applicarsi la previsione dell'art. 2103 cod. civ. secondo cui il diritto alla qualifica superiore non matura se le relative mansioni vengono svolte per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto; nel caso in esame - ha rilevato la Banca - non potevano computarsi nel periodo per la maturazione del diritto i dodici giorni, dal 19 al 30 novembre 1992, in cui il lavoratore aveva sostituito il titolare dell'ufficio assente perché in missione. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione della banca e conseguentemente ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte dell'Aquila che ha ritenuto non computabile ai fini della promozione automatica il periodo di svolgimento delle mansioni superiori in sostituzione del titolare assente per missione, considerando quest'ultimo "*assente con diritto alla conservazione del posto*".

Prima di esaminare la decisione della Corte, è utile richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie.

Qualora al lavoratore siano temporaneamente assegnate mansioni superiori, egli ha diritto al trattamento economico e normativo corrispondente all'attività svolta, ma non matura il diritto all'acquisizione della qualifica corrispondente alle mansioni superiori temporaneamente eseguite. L'assegnazione temporanea a mansioni superiori è ammessa per un periodo massimo di tempo fissato dalla contrattazione collettiva.

Il lavoratore ricorreva in Cassazione proponendo due distinti motivi di censura.

Con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art.2103 c.c..

La sentenza della Corte accoglie questo motivo di ricorso, ricordando la giurisprudenza precedente (Cass. n. 17659 del 2002) secondo cui: "*per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore avente una qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozione, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro, e non anche quello destinato, per scelta organizzativa del datore di lavoro, a lavorare fuori dell'azienda o in altra unità o altro reparto, o, ancora inviato a partecipare ad un corso di formazione*".

Nel caso in esame, il lavoratore sostituito non era assente dal lavoro con diritto alla conservazione del posto; egli era presente al lavoro, seppur inviato in missione presso altra sede.

Con la seconda censura, il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art.2103 c.c., in quanto la Corte d'Appello non avrebbe correttamente valutato il comportamento scorretto del datore, che aveva formalmente comunicato la revoca dell'assegnazione alle mansioni superiori solo due giorni prima della maturazione del diritto alla promozione.

La Corte ritiene fondato anche tale censura, osservando che le corti di merito avrebbero dovuto indagare circa l'eventuale sussistenza di un intento fraudolento.

Per questo motivi, la Corte annulla la sentenza di merito e rinvia alla Corte di Appello, per la sua riforma.